



Città di BIVONA
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 22 del 28/07/2023

Oggetto: Imposta Municipale Propria (IMU) – Approvazione Aliquota Anno 2023.

L'anno duemilaventitre questo giorno 28 del mese di luglio alle ore 18,0 nell'Aula Consiliare, in via Roma 23, sede provvisoria del Comune, a seguito di invito diramato dal Presidente con nota prot. 5486 del 25/07/2023 e ordine del giorno aggiunto prot. n. 5520 del 26/07/2023, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta urgente, per la trattazione dell'ordine del giorno allegato, ripresa e trasmessa sul sito web del Comune.

I consiglieri comunali sono presenti/assenti, come da elenco che segue:

N. O.	COGNOME E NOME	Prese nte	Assen te	N. O.	COGNOME E NOME	Prese nte	Asse nte
1	TRAINA GIOVANNI	X		11	SPALLINO MARISA	X	
2	PARLA ENRICA	X		12	SCIARA LUDOVICO	X	
3	CUTRO'GIUSEPPE	X					
4	DI GUIDA MARIA ROSA	X					
5	BAIO ROSALIA	X					
6	PERCONTI ANGELA	X					
7	PUZZO BALLUZZO GIORGIA		X				
8	CHILLURA SALVATORE	X					
9	CALAFIORE CAROLA MARIA	X					
10	CHIARAMONTE ANTONIO	X				11	1

Presenti n. 11 consiglieri e assenti n. 1.

Partecipa il Segretario Comunale dr.ssa Maria Cristina Pecoraro.

Assume la presidenza la Presidente Perconti Angela.

Scrutatori: Traina, Cutrò e Sciara.

Partecipano alla seduta il Sindaco Milko Cinà e gli Assessori: Salvatore Cannella e Marco Stornaiuolo.

Sono collegati in videotelefonata il revisore dei conti dr. Paolo Ancona e il dr. Giovan Battista Montemaggiore.

VERBALE DI ADUNANZA

La Presidente, introduce il punto all'OdG avente ad oggetto: "Imposta Municipale Propria (IMU) – Approvazione Aliquota Anno 2023".

Il Dr. Montemaggiore sottolinea che il contenuto di questa misura è stato già esposto.

Il Consigliere Chiaramonte, afferma che l'aumento di questa aliquota inciderà notevolmente sui cittadini e, pertanto, fa alcuni esempi concreti degli aumenti sia per i cittadini che per le attività commerciali e per i proprietari delle 2° case, ribadendo che il gruppo di minoranza non voterà la proposta.

La Presidente, constatato che non vi sono altri interventi, mette ai voti la proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Imposta Municipale Propria (IMU) – Approvazione Aliquota Anno 2023".

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, di cui all'art.53 della L.n.142/90, recepita con L.R.n.48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il parere favorevole del revisore unico dei conti, giusta verbale del 26/07/2023;

Con votazione espressa in forma palese per alzata e seduta che ha dato il seguente esito, accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori:

Consiglieri assegnati n. 12;

Consiglieri in carica n.12;

Consiglieri presenti: n. 11

Consiglieri assenti: n. 1 (Puzzo Balluzzo)

Con voti favorevoli: 7;

voti contrari: 3 (Calafiore, Chiaramonte e Sciara);

astenuti: 1 (Spallino);

Votanti: n. 11

DELIBERA

Di approvare la proposta avente ad oggetto: Imposta Municipale Propria (IMU) – Approvazione Aliquota 2023".

La Presidente mette ai voti l'immediata esecutività, richiesta in proposta, stante l'imminente scadenza del termine di legge per l'adozione e pubblicazione del regolamento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione espressa in forma palese per alzata e seduta che ha dato il seguente esito, accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori:

Consiglieri assegnati n. 12;

Consiglieri in carica n.12;

Consiglieri presenti: n. 11

Consiglieri assenti: n. 1 (Puzzo Balluzzo);

Con voti favorevoli: 7 (Calafiore, Chiaramonte e Sciara);

voti contrari: 3 (Spallino)

astenuti: 1

Votanti: n. 11

DELIBERA

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Alle ore 19,27 la presidente chiude i lavori e scioglie la seduta.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Angela Perconti

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Antonio Chiaramonte

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Maria Cristina Pecoraro

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo comunale dal _____ al _____
col n° _____ del Reg. di pubblicazione

IL MESSO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del messo, che la presente deliberazione è stata affissa in copia integrale Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____ ai sensi dell'art. 11 della L.R. 3/12/1991, n. 44.

IL SEGRETARIO COMUNALE

DIVENUTA ESECUTIVA IL _____

- Divenuta esecutiva per decorrenza termini ai sensi dell'art. 12, comma 1 della L.R. 03/12/1991 n. 44.
- X Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 comma 2° della L.R. 3/12/1991, n. 44.

Bivona,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa Maria Cristina Pecoraro



Città di BIVONA

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

www.comune.bivona.ag.it

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2023.

RICHIAMATO l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783".

RICHIAMATI interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU.

VISTE, altresì, tutte le disposizioni del D.lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente richiamate dalla Legge n. 160/2019.

DATO ATTO CHE l'art. 1, comma 744, della Legge n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

RILEVATO CHE, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della Legge n. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

RILEVATO, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

RICHIAMATO, in particolare, il comma 741 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo.

CONSIDERATO CHE l'art. 1, comma 758, della Legge n. 160/2019, stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

CONSIDERATO CHE il comma 760, dell'art. 1, della Legge n. 160/2019, conferma la riduzione del 25% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, già previsto dal comma 53, dell'art. 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

CONSIDERATO, altresì, che il comma 747, dell'art. 1, della Legge n. 160/2019, conferma, con alcune modifiche, le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;
- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

RICHIAMATO l'art. 1, comma 48, della Legge n. 178/2020, il quale stabilisce che: “a partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi”.

RICHIAMATI:

- l'art. 1, comma 759, della Legge 160/2019, il quale disciplina le esenzioni dal tributo, disposizione da ultimo modificata dall'art. 1, comma 81, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197;
- l'art. 52 del D.lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile all'IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della Legge n. 160/2019.

RITENUTO opportuno usufruire della facoltà di assimilazione all'abitazione principale prevista dall'art. 1, comma 741, lettera c), punto 6) della L. n. 160/2019, per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, confermando pertanto l'assimilazione già prevista per le annualità 2019 e precedenti in regime di IUC. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. (facoltativo nel caso in cui quanto sopra non sia previsto nel regolamento IMU)

RICHIAMATI i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 160/2019:

- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;
- il comma 749, che prevede l'applicazione della detrazione, nella misura di 200,00 euro, spettante per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, precisando che detta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del DPR 616/77;
- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;
- il comma 751, che prevede per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'esenzione a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;
- il comma 752, che consente ai comuni di modificare, mediante deliberazione del Consiglio comunale, l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;
- il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del Consiglio comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;
- il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale.

DATO ATTO CHE:

- ai sensi dell'art. 1, comma 761, della L. n. 160/2019, l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;
- il versamento dell'imposta, ai sensi dell'art. 1, comma 762, della Legge n. 160/2019, è dovuto al Comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno. La disposizione riferita al "prospetto delle aliquote" decorrerà soltanto in seguito all'adozione del decreto di cui al comma 756 (ad oggi non ancora emanato), come previsto dalla Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020;
- ai sensi dell'art. 1, comma 763, della L. n. 160/2019, il versamento dell'imposta dovuta dai soggetti di cui al comma 759, lettera g), c.d. "enti non commerciali", è effettuato in tre rate, di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre dell'anno di riferimento (la disposizione riferita al "prospetto delle aliquote" decorrerà solo in seguito all'adozione del decreto di cui al comma 756 - ad oggi non ancora emanato -, come previsto dalla Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020). Tali soggetti eseguono i versamenti dell'imposta con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate.
- ai sensi dell'art. 1, comma 765, della L. n. 160/2019, il versamento del tributo è effettuato esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, ovvero tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, in quanto compatibili,

nonché attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e con le altre modalità previste dallo stesso codice.

RICHIAMATO l'art. 1, comma 756, della Legge n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

RILEVATO CHE, ai sensi del comma 757, dell'art. 1, Legge n. 160/2019, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle stesse.

PRESO ATTO CHE la Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020, ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà solo in seguito all'adozione del decreto di cui al comma 756.

VERIFICATO CHE ad oggi il decreto di cui al comma 756 non è stato ancora emanato, né risulta disponibile nel Portale del federalismo fiscale il prospetto delle aliquote IMU di cui al citato comma 757;

ATTESO CHE, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, Legge n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno.

RILEVATO CHE la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757, e del testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

EVIDENZIATO CHE, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, considerando che non è ancora applicabile la disposizione contenuta nel comma 837 dell'art. 1 della L. 197/2022, in base alla quale: "in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al terzo periodo del presente comma, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 del presente articolo, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e pubblicata nel termine di cui al presente comma, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755".

RICHIAMATO il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze emanato di concerto con il Ministero dell'Interno in data 20 luglio 2021 con il quale sono state stabilite le specifiche tecniche per l'invio delle delibere e le procedure di inserimento delle stesse sul Portale del Federalismo Fiscale.

RAVVISATA la necessità di approvare la misura delle aliquote IMU decorrenti dal 01.01.2023 nell'ambito della potestà ammessa dalla legge 160/2019 per le seguenti fattispecie, al fine di garantire i livelli di gettito raggiunti nel 2022, tenuto conto dell'abolizione della TASI, e precisamente:

TIPOLOGIA	ANNO 2023 aliquota percentuale
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze diversa da A/1, A/8, A/9 (nella misura massima di una unità per categoria)	Esente
Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali di cui al D.M. 22/04/2008, adibiti ad abitazione principale	Esente
Casa familiare diversa da A/1, A/8, A/9 assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso	Esente
Unità immobiliare diversa da A/1, A/8, A/9 posseduta dal personale in servizio permanente appartenente alle forze armate e alle forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle forze di polizia ad ordinamento civile, nonché da personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco. Dovuta dichiarazione IMU	Esente

ove non già presentata.	
Abitazione diversa da A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Richiesta autocertificazione) (Art. 6 lett. f del Regolamento Comunale Vigente)	Esente
Unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari. Dovuta dichiarazione IMU ove non già presentata.	Esente
Unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa, destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica. Dovuta dichiarazione IMU ove non già presentata.	Esente
Abitazione principale categoria A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze	0,6% con detrazione di € 200,00
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (fabbricati merce), finché permane tale destinazione e non vengono locati	0,25%
Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli Enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP	1,06% con detrazione di € 200,00
Immobili locati a canone concordato ai sensi della Legge n. 431/1998	1,06% L'imposta calcolata secondo le aliquote deliberate viene ridotta al 75%)
TERRENI AGRICOLI	1,06%
Aree edificabili	1,06%
Fabbricati del gruppo catastale "D" esclusi i fabbricati di categoria d/10	1,06% (DI CUI 0,76% QUOTA STATO E 0,30% QUOTA COMUNE)
Fabbricati rurali ad uso strumentale D/10 E C/2 - C/6 (con annotazione di ruralità)	0,1%
Fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del D.L. n. 42/2004	1,06% (Riduzione del 50% della base imponibile)
Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili (art. 5 del regolamento comunale vigente)	1,06% (Riduzione del 50% della base imponibile)
Fabbricati, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, dati in comodato a familiari in linea retta entro il 1° grado per l'applicazione occorre contratto di comodato registrato ed il possesso dei requisiti previsti all'art. 1, comma 747 lett. c) della legge 27/12/2019, n. 160 e smi	1,06% (Riduzione del 50% della base imponibile)
Immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli sopra indicati	1,06%

VISTI:

- l'articolo 174 del D.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione "le deliberazioni con le quali sono determinati, per 3 l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali";
- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone: "Gli enti

locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

- l'articolo unico del D.M. Ministero dell'Interno 30 maggio 2023 (pubblicato in (GU Serie Generale n.126 del 31-05-2023) che differisce al 31 luglio 2023 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali, autorizzando contestualmente l'esercizio provvisorio sino a quella data;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 37 del 28/09/2020;

DATO ATTO CHE l'attività istruttoria compiuta in relazione al presente procedimento è completa nonché conforme alle previsioni di legge, statuto e regolamento;

ACCERTATO:

- che in merito al presente atto non vi è conflitto di interessi ai sensi dell'art.6 bis L. n. 241/1990 s.m.i. e dell'art. 6 D.P.R. n.62/2013;
- non sono previste ulteriori misure in merito nel vigente P.T.P.C.;

VISTO l'allegato parere di regolarità tecnica favorevole reso dal Responsabile del 3° Dipartimento ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000;

VISTO l'allegato parere di regolarità contabile favorevole reso dal Responsabile del 3° Dipartimento, ai sensi dell'art. 49 del decreto Legislativo n. 267/2000;

ACQUISITO il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012.

VISTA la L.R. n.48/91;

VISTO il D.lgs. n. 267/2000;

VISTA la L.R. n.30/2000;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il regolamento di contabilità;

VISTO l'P.O.R.EE.LL della Regione Siciliana;

RITENUTO di provvedere in merito

PROPONE

1. **DI APPROVARE**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. 7/2019 s.m.i., le motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo
2. **DI APPROVARE**, nelle more della pubblicazione del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che a norma dell'art.1, comma 756, della L. n. 160/2019 individuerà le fattispecie di aliquote entro cui l'ente potrà effettuare diversificazioni, le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2023, come segue:

TIPOLOGIA	ANNO 2023 aliquota percentuale
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze diversa da A/1, A/8, A/9 (nella misura massima di una unità per categoria)	Esente
Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali di cui al D.M. 22/04/2008, adibiti ad abitazione principale	Esente
Casa familiare diversa da A/1, A/8, A/9 assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso	Esente
Unità immobiliare diversa da A/1, A/8, A/9 posseduta dal	Esente

personale in servizio permanente appartenente alle forze armate e alle forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle forze di polizia ad ordinamento civile, nonché da personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco. Dovuta dichiarazione IMU ove non già presentata.	
Abitazione diversa da A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Richiesta autocertificazione) (Art. 6 lett. f del Regolamento Comunale Vigente)	Esente
Unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari. Dovuta dichiarazione IMU ove non già presentata.	Esente
Unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa, destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica. Dovuta dichiarazione IMU ove non già presentata.	Esente
Abitazione principale categoria A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze	0,6% con detrazione di € 200,00
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (fabbricati merce), finché permane tale destinazione e non vengono locati	0,25%
Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli Enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP	1,06% con detrazione di € 200,00
Immobili locati a canone concordato ai sensi della Legge n. 431/1998	1,06%) L'imposta calcolata secondo le aliquote deliberate viene ridotta al 75%)
TERRENI AGRICOLI	1,06%
Aree edificabili	1,06%
Fabbricati del gruppo catastale "D" esclusi i fabbricati di categoria d/10	1,06% (DI CUI 0,76% QUOTA STATO E 0,30% QUOTA COMUNE)
Fabbricati rurali ad uso strumentale D/10 E C/2 - C/6 (con annotazione di ruralità)	0,1%
Fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del D.L. n. 42/2004	1,06% (Riduzione del 50% della base imponibile)
Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili (art. 5 del regolamento comunale vigente)	1,06% (Riduzione del 50% della base imponibile)
Fabbricati, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, dati in comodato a familiari in linea retta entro il 1° grado per l'applicazione occorre contratto di comodato registrato ed il possesso dei requisiti previsti all'art. 1, comma 747 lett. c) della legge 27/12/2019, n. 160 e smi	1,06% (Riduzione del 50% della base imponibile)
Immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli sopra indicati	1,06%

3. **DI STABILIRE** nella misura di € 200,00 la detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze nei limiti di legge, dando atto che la stessa si applica altresì agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP (istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616);
4. **DI DARE ATTO CHE** la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° Gennaio 2023;

5. **DI PROVVEDERE** alla trasmissione per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nelle forme di cui al Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze rubricato "Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane" (GU Serie Generale n. 195 del 16-08-2021);
6. **DI PUBBLICARE** la presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune alla voce "Amministrazione trasparente" - sezione "provvedimenti" - sottosezione "provvedimenti organi d'indirizzo politico" voce "deliberazioni di Consiglio Comunale", ai sensi di quanto disposto dagli artt. 23, 26 e 27 del D.lgs. n. 33 del 14/3/2013 s.m.
7. **DI DICHIARARE** con separata votazione l'atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art.12, comma 2, L.R. 44/91 s.m.i.

Il Responsabile del Dipartimento 3 Servizi Finanziari
Personale, Entrate e Attività Produttive
f.to Dr.ssa Carmela La Mela Veca



Città di BIVONA

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

www.comune.bivona.ag.it

PARERI

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2023.

PARERE DEL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA

(ex art. 53 della Legge n. 142/1990, nel testo recepito dalla L.R. n. 48/1991 e ss.mm.ii.)

- VISTO: si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità, alla regolarità e correttezza dell'atto e dell'azione amministrativa.
- VISTO: si esprime parere contrario per le motivazioni che seguono:

Data 26/07/2023

Il Responsabile del Dipartimento 3 Servizi Finanziari
Personale, Entrate e Attività Produttive
f.to Dr.ssa Carmela La Mela Veca

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE

(Art. 53, Legge n° 142/90, recepita dalla L.R. n° 48/91 ss.mm.ii.)

- VISTO: si esprime parere favorevole prenotazione impegno n. _____
- VISTO: si esprime parere contrario per le motivazioni allegate:

Parere non dovuto poiché l'atto non comporta oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Data 26/07/2023

Il Responsabile del Dipartimento 3 Servizi Finanziari
Personale, Entrate e Attività Produttive
f.to Dr.ssa Carmela La Mela Veca



CITTÀ DI BIVONA

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

ORGANO DI REVISIONE CONTABILE – REVISORE UNICO DEI CONTI

Verbale di seduta del 26 luglio 2023

L'anno duemilaventitre il giorno ventisei del mese di luglio alle ore 18.45, il sottoscritto dott. Paolo Ancona, Revisore Unico dei Conti dell'Ente, premesso che in data odierna ha ricevuto, con Pec prot. 5519, al fine di rendere il prescritto parere, nr. 2 copie di proposte di Deliberazione del Consiglio Comunale al fine di rendere il previsto parere ex art. 239 D. Lgs. 267/2000; redige il presente verbale contenente detti pareri:

- 1) Proposta di Deliberazione Consiliare avente per oggetto: **“Addizionale Comunale Irpef – Approvazione aliquota anno 2023”. Ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (Art. 243bis D. Lgs. 267/2000).**”. Soggetto proponente La Responsabile del Dipartimento 3 Servizi Finanziari Dott.ssa Carmela La Veca Mela.

La deliberazione proposta tiene conto, a giudizio del Revisore, della evidente necessità di perseguire un programma di riequilibrio finanziario dell'ente e si pone in coerenza con la previsione di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale. Stante ciò, infatti, prevede l'innalzamento dell'aliquota dell'addizionale comunale in esame.

Ciò precisato e considerata quindi la corretta direzione di gestione del provvedimento proposto, si esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 239 del Tuel. Risultano acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile. Inoltre, si segnala la necessità di adempiere all'adozione della deliberazione con urgenza stante il termine di adozione della stessa previsto dall'art. 53 comma 16 della Legge 388/2000 (entro il termine previsto per l'adozione del bilancio di previsione 2023 – 2025). Ciò unitamente ai perentori termini di pubblicità (sia nei tempi che nella forma) da rispettare.

- 2) Proposta di Deliberazione Consiliare avente per oggetto: **“Imposta Municipale Propria (IMU) – Approvazione aliquote anno 2023**”. Soggetto proponente La Responsabile del Dipartimento 3 Servizi Finanziari Dott.ssa Carmela La Veca Mela.

La deliberazione proposta tiene conto, a giudizio del Revisore, della evidente necessità di perseguire un programma di riequilibrio finanziario dell'ente e si pone in coerenza con la previsione di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale. Prevede infatti, in generale e nella sua risultante media complessiva, l'innalzamento dell'aliquota IMU.

Ciò precisato e considerata quindi la corretta direzione di gestione del provvedimento proposto, si esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 239 del Tuel. Risultano acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile. Inoltre, si segnala la necessità di adempiere all'adozione della deliberazione con urgenza stante il termine di adozione della stessa previsto entro lo stesso termine di adozione del bilancio di previsione dell'esercizio 2023 – 2025.

Ciò unitamente al rispetto dei perentori termini di pubblicità (sia nei tempi che nella forma).

Il Revisore Unico dei Conti

(Dott. Paolo Ancona)